

INTERDITTIVA ANTIMAFIA: Misure di sicurezza - Misure di prevenzione - Controllo giudiziario delle aziende - Richiesta dell'azienda interdetta di applicazione del controllo - Contenuto della valutazione del tribunale.

Cass. civ., Sez. Unite, 6 maggio 2021, n. 12045

- in *Guida al Diritto*, 29, 2021, pag. 72 e ss., con commento di Giuseppe Amato, *Con domanda generica e aspecifica corretto lo stop della Cassazione.*

“[...] ai fini dell'applicazione dei differenti istituti dell'amministrazione giudiziaria [...] e del controllo giudiziario [...] sia doveroso il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose, pure indicate nelle fattispecie. Con riferimento, poi, alla domanda della parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario, il sindacato del giudice deve essere indirizzato ad "accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l'accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l'accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa". La peculiarità dell'accertamento giudiziale relativo al controllo ex art. 34-bis cit., e a maggior ragione al controllo volontario, sta nel fatto che il fuoco dello scrutinio deve individuarsi nella verifica di concrete possibilità che la singola realtà aziendale abbia o meno di "compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata"; in questa prospettiva, "l'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può (...) essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versò la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta". Pertanto, "sebbene sia indubbio che il tribunale non abbia potere di sindacato sulla legittimità della interdittiva antimafia adottata dal prefetto, per la evidente autonomia dei mandati delle due giurisdizioni, è anche vero che l'intera gamma delle situazioni richiamate dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34-bis, comma 6, è devoluta alla sua cognizione, dovendosi esso esprimere non solo sulla applicabilità del controllo giudiziario di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo citato [...] ma anche di verificare il ricorso dei relativi presupposti - e cioè la occasionalità della agevolazione ai soggetti mafiosi e non ivi previsti, il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose e la sua intensità - e saggiare la sussistenza delle condizioni per applicare uno o più degli obblighi informativi ed anche gestionali previsti dal comma 3 dell'art. 34-bis" [...].”

Svolgimento del processo

1. La CORTE di APPELLO di BARI, con provvedimento in data 10/9/2020, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da D.C.L.V. (nella qualità di legale rappresentante p.t. della omonima ditta individuale) avverso il decreto del Tribunale di BARI in data 8.10.2019 che aveva rigettato l'istanza di applicazione del controllo giudiziario D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 34bis.

1.1. Secondo il Tribunale, l'impresa della ricorrente, raggiunta da interdittiva antimafia perchè ritenuta organicamente collegata alla criminalità organizzata di Rignano Garganico -che agevolava, venendone a sua volta condizionata-, non era meritevole dell'ammissione al controllo giudiziario D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 34bis perchè raggiunta da gravi indizi di stretto collegamento con la criminalità organizzata e dunque sostanzialmente assoggettata alla stessa.

1.2. La Corte d'appello invece, premessi ampi rilievi in merito ai limiti del sindacato della giurisdizione ordinaria in materia (che si affianca a quello del giudice amministrativo rispetto agli elementi che fondano l'interdittiva prefettizia), pur non condividendo le ragioni del rigetto esposte dal Tribunale (perchè ritenute eccentriche rispetto al perimetro delle questioni da valutare per l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34bis citato) ha giudicato inammissibile il gravame, perchè aspecifico rispetto all'allegazione e dimostrazione delle ragioni per le quali l'infiltrazione mafiosa dovrebbe ritenersi solo occasionale nonchè a proposito del percorso di recupero (il c.d. programma di risanamento) dell'azienda finalizzato a ricondurla nell'alveo della piena legalità.

2. Propone ricorso per cassazione la D.C., tramite difensore e procuratore speciale, deducendo il seguente articolato motivo:

- violazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 169 del 2011, art. 34bis, comma 6, per avere la Corte territoriale operato interpretazione analogica in malam partem dell'istituto in questione (il controllo giudiziario richiesto dall'imprenditore), ritenendo necessaria la ricorrenza di elementi (quali l'allegazione e dimostrazione dell'aspetto dell'occasionalità dell'agevolazione o dell'infiltrazione) che invece appartengono alle differenti vicende dell'amministrazione giudiziale o del controllo giudiziale quando è richiesto dalla parte pubblica (art. 34bis, comma 1). L'aspetto dell'occasionalità deve ritenersi assodato dall'avere il Prefetto emesso (solamente) un'interdittiva antimafia, piuttosto che fare ricorso a strumenti maggiormente invasivi. Nè può ritenersi imposta dalla norma in questione la necessaria allegazione, da parte dell'istante, di un programma di risanamento aziendale, essendo questo compito del giudice delegato o dell'amministratore giudiziale; peraltro, l'imposizione ex ante di siffatto programma costringerebbe di fatto l'azienda a dedurre "contra se" elementi indicativi di una effettiva infiltrazione, seppure occasionale, anche laddove quella manchi del tutto.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Bari.

4. Con memoria difensiva contenente anche motivi nuovi, pervenuta in data 25.3.2021, la difesa della ricorrente ha insistito sugli argomenti sopra esposti.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato laddove non inammissibile.

1. Deve in primo luogo rilevarsi l'inammissibilità dei motivi nuovi, atteso che la memoria è pervenuta in cancelleria solo in data 25.3.2012, dunque senza il rispetto del termine (di 15 giorni) ordinariamente previsti al riguardo dall'art. 611 c.p.p., nè di quello (di 5 giorni) attualmente fissato, nel vigore dell'emergenza pandemica, dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8.

E' ben vero che il ricorso per motivi nuovi risulta depositato nella cancelleria del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo in data 10.3.2021, ma secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, sono inammissibili, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), i motivi aggiunti al ricorso per cassazione non depositati nella cancelleria della Suprema Corte, atteso il combinato disposto dell'art. 611 c.p.p. e art. 585 c.p.p., comma 4, (Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Rv. 266773 - 01; Sez. 6, n. 27603 del 18/03/2016, Rv. 267263 - 01).

2. Giova anche premettere che, secondo condivisa giurisprudenza di questa Corte in tema di misure di prevenzione (cfr., Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Rv. 279982 - 01), il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ex art. 34-bis, comma 6, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli art. 10, comma 3, e art. 27 del medesimo decreto.

3. Ciò posto, quanto al merito del ricorso deve rilevarsi che le SS.UU. di questa Corte (cfr. sentenza n. 46898 del 2019, Ricchiuto) hanno osservato come, ai fini dell'applicazione dei differenti istituti dell'amministrazione giudiziaria (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 34) e del controllo giudiziario (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34-bis) sia doveroso il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose, pure indicate nelle fattispecie. Con riferimento, poi, alla domanda della parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario, il sindacato del giudice deve essere indirizzato ad "accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l'accertamento della insussistenza di tale

presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l'accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa". La peculiarità dell'accertamento giudiziale relativo al controllo ex art. 34-bis cit., e a maggior ragione al controllo volontario, sta nel fatto che il fuoco dello scrutinio deve individuarsi nella verifica di concrete possibilità che la singola realtà aziendale abbia o meno di "compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata"; in questa prospettiva, "l'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può (...) essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versano la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta". Pertanto, "sebbene sia indubbio che il tribunale non abbia potere di sindacato sulla legittimità della interdittiva antimafia adottata dal prefetto, per la evidente autonomia dei mandati delle due giurisdizioni, è anche vero che l'intera gamma delle situazioni richiamate dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34-bis, comma 6, è devoluta alla sua cognizione, dovendosi esso esprimere non solo sulla applicabilità del controllo giudiziario di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo citato - cioè quello che prevede la nomina del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario con poteri di controllo - ma anche di verificare il ricorso dei relativi presupposti - e cioè la occasionalità della agevolazione ai soggetti mafiosi e non ivi previsti, il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose e la sua intensità - e saggiare la sussistenza delle condizioni per applicare uno o più degli obblighi informativi ed anche gestionali previsti dal comma 3 dell'art. 34-bis".

2.1. Assai di recente (cfr. Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, Rv. 280341-01) sono stati ulteriormente ribaditi, in maniera pienamente condivisibile, i concetti appena esposti. Si è infatti osservato che la L. 17 ottobre 2017, n. 161 -il cui art. 11 ha inserito nel codice antimafia l'art. 34-bis- ha compiutamente ridisegnato l'istituto del controllo giudiziario delle aziende. Per effetto della novella legislativa, tale misura non è più necessariamente collegata e funzionale a quella dell'amministrazione giudiziaria, ma è da questa indipendente. Essa è infatti fondata su presupposti normativi suoi propri, i quali, pur in parte comuni con quelli delineati all'art. 34 per l'amministrazione giudiziaria, ne legittimano l'adozione in via autonoma. Si tratta, inoltre, di una misura che evidenzia caratteristiche in parte distinte rispetto al controllo giudiziario che, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del codice antimafia, segue, in taluni casi, l'amministrazione giudiziaria

dell'azienda. Il legislatore del 2017 si è mosso, a tale riguardo, con il fine espresso di completare, e meglio modulare in funzione delle diverse situazioni, l'arsenale degli strumenti di prevenzione idonei a contrastare l'evidenza, già rilevata nell'impresa sulla base di specifiche circostanze di fatto, della sussistenza di un concreto pericolo che l'attività aziendale sia condizionata da infiltrazioni mafiose o sia volta ad agevolare l'operato di soggetti destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale ovvero sottoposti a procedimento penale per taluni dei delitti indicati nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34.

2.2. La finalità dell'introduzione di queste innovazioni normative è descritta senza equivoci nella relazione finale della Commissione Ministeriale che ne stese l'articolato. Dopo aver testualmente affermato che "La Commissione propone un insieme di innovazioni volte all'obiettivo di promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni, nel quadro di una ammodernata disciplina tendente a bilanciare in maniera più equilibrata le diverse aspettative ed esigenze oggi in gioco in questo campo", la relazione aggiungeva che "soprattutto, è prevista... l'introduzione del nuovo istituto del "Controllo giudiziario" (art. 34-bis cod. ant.), destinato a trovare applicazione in luogo dell'amministrazione (e altresì del sequestro ai sensi dell'art. 20 e della confisca ai sensi dell'art. 24 cod. ant.) nei casi in cui l'agevolazione "risulti occasionale... e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare" l'attività di impresa". La Commissione non mancò di evidenziare che "si tratta di una misura del tutto innovativa, dal momento che non -determina lo "spossessamento gestorio", bensì configura -per un periodo minimo di un anno e massimo di tre- una forma meno invasiva di intervento, la quale consiste in una "vigilanza prescrittiva", adottata da un commissario giudiziario nominato dal Tribunale, al quale viene affidato il compito di monitorare "dall'interno dell'azienda" l'adempimento di una serie di obblighi di compliance imposti dall'autorità giudiziaria". La stessa Commissione chiarì inoltre che l'istituto può "fungere da adeguato strumento per consentire la prosecuzione dell'attività di impresa nei casi in cui le aziende vengano raggiunte da interdittiva prefettizia, garantendo così nel contempo il prevalente interesse alla realizzazione di opere di rilevanza pubblica".

2.3. In tal modo, il legislatore del 2017 ha composto un bouquet di misure di prevenzione destinate a far fronte alla pericolosità considerata non solo come condizione soggettiva, inerente alla persona fisica (D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1 e 4), ma anche quale forma di relazione tra condotte individuali *contra legem* e beni patrimoniali. Tale relazione può configurarsi tanto nel senso della avvenuta accumulazione, a mezzo delle condotte vietate, di beni in capo al soggetto pericoloso, che nel senso della strumentalizzazione di realtà aziendali a fini di incremento o mantenimento di una

situazione di potere ed influenza riconducibile alle finalità perseguite da gruppi criminali di stampo mafioso. E mentre la neutralizzazione del descritto accumulo patrimoniale è affidata alle tradizionali misure del sequestro e della confisca, il contrasto della contaminazione dell'attività di impresa da parte della criminalità organizzata è invece eminentemente deputato alle misure dell'amministrazione giudiziaria (art. 34) e del controllo giudiziario (art. 34-bis). Si tratta, in definitiva, di un sistema che prevede forme di risposta giudiziaria diversificate, nell'ambito del quale il ricorso a quelle di tipo ablativo è tendenzialmente recessivo rispetto all'adozione delle misure "alternative" dell'amministrazione e del controllo giudiziario, delle quali il legislatore, ricorrendone i presupposti, ha inteso privilegiare l'applicazione in attuazione del principio di proporzionalità e in vista del possibile recupero dell'impresa alle fisiologiche regole del mercato, una volta ridotta l'ingerenza dei soggetti portatori di pericolosità. A tale riguardo, è opportuno sottolineare che, una volta adottate le misure del controllo o della amministrazione giudiziaria, il giudice della prevenzione, anche in esito alle verifiche disposte nel corso di tali misure, può mutare la prima valutazione in punto di qualificazione della pericolosità e transitare in una tipologia prevenzionale diversa, adottando la misura più adeguata (così, in motivazione, Sez. 1, n. 29487 del 07/05/2019).

2.4. Del tutto condivisibile, dunque, risulta l'arresto delle Sezioni Unite Penali (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, citata), secondo cui la logica del sistema e la ratio delle descritte misure conformano il percorso accertativo che esse attivano in capo al giudice. Sicchè, se con riferimento all'istituto di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 159 del 2011 e a quello del controllo giudiziario a richiesta della parte pubblica o disposto di ufficio, deve ritenersi doveroso il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento -e cioè il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nella fattispecie-, con riferimento invece alla domanda della parte privata di accedere al controllo giudiziario tale accertamento non scolora del tutto, dovendo pur sempre il tribunale adito accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l'accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l'accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa.

2.5. Infatti, anche la domanda formulata dalla parte privata ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, rappresenta una richiesta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. L'azienda che

sino a quel momento ha operato liberamente sul mercato, a fronte della notifica dell'interdittiva può infatti decidere di affidarsi al Tribunale della Prevenzione, consapevole che se da un lato l'eventuale accoglimento della domanda rimuove le inibizioni alla prosecuzione dell'attività (art. 34- bis, comma 7), dall'altro ciò apre una fase di monitoraggio - o "vigilanza prescrittiva" - dell'azienda da parte del commissario nominato dal Tribunale in ordine al corretto adempimento di specifici obblighi di compliance imposti dall'autorità giudiziaria, la quale, in caso di inottemperanza, può disporre l'applicazione di più gravosa misura. Il controllo giudiziario a richiesta della parte privata non rappresenta quindi un beneficio, bensì una vera e propria misura di prevenzione, dotata di una sua intrinseca efficacia preventiva e coerentemente connessa alla vicenda del provvedimento interdittivo prefettizio.

2.6. Dunque, l'insegnamento di Sezioni Unite, Ricchiuto, indica che, in relazione al controllo volontario, il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo sul pre-requisito della occasionalità, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versano la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta".

2.7. Le Sezioni Unite indicano dunque chiaramente la necessità che la valutazione relativa alla sussistenza o meno di un'infiltrazione connotata da occasionalità non sia finalizzata all'acquisizione di un dato statico -consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente: una mera fotografia del passato- bensì alla argomentata formulazione di un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, connotata da condizionamento e/o agevolazione di soggetti o associazioni criminali, mediante l'intera gamma degli strumenti previsti dall'art. 34-bis, ivi compresi gli obblighi informativi e gestionali previsti al comma 3, a ciò non ostando l'evidente mancanza, in capo al giudice della prevenzione, di un potere di sindacato sulla legittimità della interdittiva antimafia adottata dal prefetto.

2.8. In tal modo, la citata sentenza delle Sezioni Unite, Ricchiuto, ricomponne e conduce a equilibrata sintesi l'ambito della verifica che il Tribunale della Prevenzione è chiamato ad operare sulla domanda formulata dalla parte ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6. Verifica che, da un lato, non

potrà prescindere dall'accertamento del presupposto normativo dell'occasionalità dell'agevolazione (Sez. 5, n. 34526 del 02/07/2018, Eurostrade S.r.l., Rv. 273645); ma che, dall'altro, impone che il relativo accertamento comporti un motivato giudizio prognostico circa la possibilità, o meno, di emendare la rilevata situazione patologica mediante gli strumenti previsti dal citato art. 34-bis. Senza contare che proprio la misura del controllo giudiziario, assistita dall'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge all'amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 34-bis, comma 2 - ed eventualmente articolata con l'imposizione di specifici obblighi informativi e l'attribuzione di poteri di monitoraggio consentita dallo stesso art. 34-bis, comma 3 - può rivelarsi, nei casi dubbi, strumento idoneo a favorire una migliore conoscenza della realtà aziendale, in funzione dell'individuazione della misura di prevenzione più adeguata al caso di specie (in questo senso, in motivazione, Sez. 1, n. 29487 del 07/05/2019, citata). E senza dimenticare il primario obiettivo della riforma del 2017, che la Commissione Ministeriale proponente ha indicato essere finalizzata a "promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni, nel quadro di una ammodernata disciplina tendente a bilanciare in maniera più equilibrata le diverse aspettative ed esigenze oggi in gioco in questo campo", affidando alla misura del controllo giudiziario a richiesta della parte privata il compito di "fungere da adeguato strumento per consentire la prosecuzione dell'attività di impresa nei casi in cui le aziende vengano raggiunte da interdittiva prefettizia, garantendo così nel contempo il prevalente interesse alla realizzazione di opere di rilevanza pubblica". Sicchè la misura in esame, caratterizzata da "un approccio meno deflagrante" rispetto a quella dell'amministrazione giudiziaria, deve ritenersi lo strumento preventivo d'elezione in ogni situazione in cui si manifesti anche la mera possibilità che quella forma di vigilanza impositiva, certamente cogente per l'impresa, possa fungere da incubatrice di un "nuovo corso della gestione della azienda, finalizzato ad un suo recupero alla libera concorrenza, una volta affrancata dalle infiltrazioni mafiose che ne avevano condizionato l'attività" (entrambi i virgolettati tratti, testualmente, da Sez. U., Ricchiuto, cit.).

3. Tutto ciò premesso a proposito della ricognizione dei più significativi arresti di questa Suprema Corte in relazione alle tematiche di causa, osserva il Collegio che, nella fattispecie, la Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principi di diritto appena ricordati.

3.1. Infatti, con specifico riferimento al connotato dell'occasionalità dell'agevolazione di soggetti mafiosi, il giudice di appello ha argomentato che la parte privata istante non ha neppure dedotto i profili di recuperabilità dell'azienda all'economia sana, sicchè il giudice della prevenzione non è stato posto in grado di formulare alcuna prognosi relativa al profilo della strutturalità o meno del

controllo malavitoso, oltre che della concreta praticabilità di un programma di risanamento, come pure dei relativi possibili contenuti.

3.2. Nè, come accennato, il presupposto dell'ammissione, da parte dell'azienda istante, dell'esistenza di un controllo mafioso, seppure occasionale, può implicare una costrizione a dedurre contra se. Invero, l'esistenza di quel controllo, come correttamente osservato dalla Corte barese, costituisce un profilo proprio (un presupposto) di un (diverso) provvedimento, di natura amministrativa - e cioè l'interdittiva antimafia-, impugnabile solamente davanti al giudice amministrativo; mentre, con la richiesta D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 34bis, comma 6, che l'azienda destinataria dell'interdittiva sceglie di proporre, l'istante è chiamata a (necessariamente) dedurre solo quegli elementi, favorevoli, utili a giudicare recuperabile una situazione di condizionamento che può essere data per scontata, in quanto ritenuta in un diverso provvedimento (amministrativo), che la presuppone. Situazione di condizionamento che dunque, pur potendo essere apprezzata (specie nella sua intensità) dal giudice ordinario, non entra nel fuoco dell'accertamento necessario ai fini dell'ammissione all'istituto in esame (cfr. S.U. Ricchiuto, sopra richiamate), volto piuttosto alla disamina del profilo della recuperabilità dell'azienda all'economia sana.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusionione

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

- - Preferiti
 - Stampa
 - Download
 - Aggiungi ad una pratica in Kleos

[Torna all'inizio](#)